

# Comune di Sassano

Provincia di Salerno



**REGOLAMENTO**

**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con delibera di Consiliare n. 24 del 18 ottobre 2010**

## **Art.1**

### **Finalità**

1. Il Comune di Sassano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 dello Statuto Comunale, ispira la propria azione, tra l'altro, per consentire la effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Il Comune di Sassano, ai fini di cui al precedente comma 1., sostiene, riconosce, valorizza e promuove il pluralismo associativo ed il volontariato per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.
3. Il Comune di Sassano, favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.
4. Il Comune di Sassano riconosce e promuove le libere associazioni dei cittadini per la tutela di interessi diversificati rilevanti per la comunità secondo i principi dello Statuto Comunale.
5. Ai fini del presente Regolamento, i comitati aventi atti costitutivi sono considerati Associazioni.

## **Art.2**

### **Istituzione dell'Albo**

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art.1 e che non hanno scopi di lucro e/o finalità politica di partito.

## **Art.3**

### **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che:
  - a) Dimostrino di avere svolto la loro attività sul territorio nell'anno solare precedente;
  - b) Contino almeno 15 soci maggiorenni non legati tra di loro tra vincoli di parentela di primo grado, di cui la maggioranza residenti nel Comune;
  - c) Dimostrino il reimpiego degli eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione ed il perseguimento di finalità di interesse generale.
2. Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'Albo Comunale le Sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, per le attività che svolgono in ambito comunale.
3. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al punto 1b), le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale notoriamente rappresentative, anche se non formalmente riconosciute.
4. Le Associazioni neo costituite non ancora in possesso del requisito di cui al precedente punto 1/a), potranno ricevere, su richiesta, un contributo una tantum di avvio da rendicontare.
5. Non è ammessa l'iscrizione e, quindi, il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto
6. Le libere associazioni per essere interpellate hanno l'obbligo di farne richiesta segnalando contestualmente i loro rappresentanti.

## **Art. 4**

### **Modalità di iscrizione**

1. Le domande di iscrizione, indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno unitamente alla seguente documentazione:
  - a) Statuto e/o atto Costitutivo;
  - b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative ed in particolare del legale rappresentante;
  - c) Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;

- d) Dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale dell'Associazione circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente, la sede legale dell'Associazione
  - e) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente
- 2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2010 le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2010.**
3. Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, tramite specifica dichiarazione, le Associazioni che nell'anno precedente non abbiano registrato movimenti economici.

#### **Art.5**

##### **Elenco associazioni iscritte**

1. La Giunta, sulla base dell'istruttoria del Settore Competente, delibera la registrazione dell'Associazione richiedente, nell'Albo delle Associazioni Comunali. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione diretta all'Associazione interessata ed alla collettività tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e mediante inserimento nel sito internet del Comune.
2. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al Settore Amministrativo, che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione e gli aggiornamenti dei dati e redige la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta.

#### **Art.6**

##### **Tenuta e Revisione dell'Albo**

1. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione triennale dell'Albo a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in previsione della quale le Associazioni entro il 31 ottobre inviano al Sindaco la seguente documentazione:
  - a) Una dichiarazione di responsabilità da parte dell'Associazione con la quale si attesti che lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo, l'elenco di coloro che ricoprono cariche associative, il numero e la residenza dei soci sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;
  - b) Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
  - c) Eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa per il sito internet di cui all'art. 8, comma d) del presente regolamento.

#### **Art.7**

##### **Cancellazione dall'Albo**

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti specificata all'art. 6 lettere a) e b), comporta la cancellazione dall'Albo che viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione.

#### **Art.8**

##### **Vantaggi**

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:
  - a) Per accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, allo svolgimento dell'attività associativa di manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
  - b) Per il riconoscimento del patrocinio dell'Ente;
  - c) Per l'utilizzo gratuito di strutture, beni e servizi Comunali a titolo di contributi in natura;
  - d) Per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
    - Scheda informativa
    - Calendario annuale delle manifestazioni
    - Singole iniziative di interesse generale

- e) Per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal comma 1 è subordinato alle disponibilità logistiche del Comune.
  3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici i partiti politici.
  4. Le modalità di erogazione di contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente avverrà, nel rispetto del Regolamento, quando sarà adottato, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente Regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
  5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
  6. Al fine di poter usufruire del concreto sostegno dell'Amministrazione Comunale, attraverso l'utilizzo di beni immobili e/o attrezzature, nonché di beneficiare della concessione di contributi e ausili finanziari, di cui all'art. 4, le libere forme associative, di cui al presente articolo, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Atto costitutivo o statuto con indicazione dei fini sociali e delle forme di finanziamento;
    2. Pubblicità degli iscritti;
    3. Individuazione delle cariche sociali;
    4. Copia dell'ultimo bilancio approvato.
  7. Tutte le Associazioni registrate possono avvalersi dei servizi e delle strutture comunali che facilitino lo svolgimento delle loro attività sociali.
  8. Al fine di cogliere pienamente lo spirito e le finalità che l'associazionismo si propone, e, al fine di usufruire di spazi pubblici e del sostegno di cui al presente Articolo, ogni Libera Associazione dovrà destinare parte del ricavato delle proprie manifestazioni, ad almeno un'opera o ad un'attività sociale per anno solare. A solo titolo esemplificativo dovrà destinare parte del ricavato delle manifestazioni che pone in essere alla ristrutturazione di un monumento, alla pulizia di un quartiere del comune, etc. La destinazione di tali fondi sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente alle manifestazioni, secondo obiettivi che di anno in anno saranno considerati prioritari dall'Amministrazione Comunale. L'accettazione dell'Art. 8 comma 8), deve essere propedeutica al fine di ottenere l'autorizzazione ad occupare spazi pubblici per poter svolgere le proprie attività
  9. Non saranno autorizzate manifestazioni Libere Associazioni che nell'anno precedente non abbiano rendicontato attività di cui al precedente Art. 8 comma 8).

## **Art. 9**

### **Consulta delle Associazioni**

1. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni.
2. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui esso opera.
3. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
4. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

## **Art. 10**

### **Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune della delibera di approvazione e verrà ripubblicato nei luoghi pubblici, per quindici giorni consecutivi.